

CODICE CIVILE

Libro VI - Della tutela dei diritti Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti

Art. 2913 Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato.

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.